

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
293/2023/R/GAS

SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

*INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI
FORNITORI DEI SERVIZI A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2023*

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
27 giugno 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 27 giugno 2023, 292/2023/R/gas per l'adozione di provvedimenti volti alla modifica della disciplina del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di default distribuzione del gas naturale.

Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" con specifico riferimento alla linea di intervento relativa all'Innovazione ed adeguamento del servizio di ultima istanza alle nuove condizioni del contesto competitivo del mercato retail, contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.arera.it entro l'11 luglio 2023, tenuto conto delle tempistiche per l'assegnazione del servizio di ultima istanza.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Unità Evoluzione del Mercato Libero e Servizi Residuali
Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano
Tel. 02-65565608
e-mail: mercati-retail@arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato



Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpdp@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

INDICE

1	INTRODUZIONE	6
2	ELEMENTI DI CONTESTO.....	7
	DISCIPLINA DEI SUI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE.....	7
	INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO DI EVOLUZIONE DEL MERCATO <i>RETAIL</i>	11
3	PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DEI SUI.....	14
	AREE GEOGRAFICHE PER L'EROGAZIONE DEI SUI	14
	I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI	18
	INFORMAZIONI PRE-GARA E IN ESITO ALL'ASSEGNAZIONE.....	19
4	CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI SUI.....	20
	ATTIVAZIONE DEI SUI PER I CLIENTI DOMESTICI VULNERABILI.....	21
	CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	22
	REMUNERAZIONE ESERCENTI I SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA	28
	ALTRI ASPETTI	32

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 27 giugno 2023, 292/2023/R/gas, volto a definire gli interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi di ultima istanza (di seguito: SUI) nel settore del gas naturale a partire dall’1 ottobre 2023.
- 1.2 Nel settore del gas naturale, i SUI sono distinti tra la fornitura di ultima istanza e il servizio di *default* distribuzione (di seguito: SdD Distribuzione) a seconda delle caratteristiche dei clienti finali per cui si attivano i suddetti servizi nonché delle ragioni sottostanti alla suddetta attivazione (si veda il capitolo 2) mentre i soggetti che erogano i servizi sono identificati attraverso specifiche separate procedure concorsuali.
- 1.3 Gli orientamenti qui esposti si inquadrano nel contesto di evoluzione dei mercati della vendita al dettaglio di energia, delineato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17), come da ultimo novellata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, che prevede la rimozione del servizio di tutela destinato ai clienti domestici ed ai condomini ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, a far data dal 10 gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
- 1.4 Inoltre, il quadro normativo prevede, per i clienti vulnerabili di gas naturale, così come definiti dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis), che, a decorrere da gennaio 2024, tutti i venditori e i fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre al riguardo specifiche misure perequative a favore dei FUI.
- 1.5 In ottemperanza alle richiamate disposizioni normative, l’Autorità: (i) con deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com) ha, tra l’altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale, nonché le condizioni a cui i clienti vulnerabili, a decorrere dall’1 gennaio 2024, dovranno essere riforniti (di seguito: servizio di tutela della vulnerabilità), approvando il nuovo Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG) che entrerà in vigore da tale data; (ii) con deliberazione 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione

102/2023/R/gas) ha definito le modalità con le quali vengono identificati i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale.

- 1.6 Il presente documento si inserisce nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili" contenuto nel Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A, con particolare riferimento alle Linee di intervento b. "Innovazione e adeguamento del servizio di ultima istanza alle nuove condizioni del contesto competitivo del mercato *retail*".
- 1.7 Alla luce del richiamato contesto normativo, in vista del nuovo periodo di assegnazione dei SUI che decorre dell'1 ottobre 2023, si ritiene opportuno illustrare alcuni orientamenti finalizzati ad integrare, coerentemente con gli indirizzi forniti dal decreto 22 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: decreto ministeriale del 22 giugno 2023), alcuni aspetti dell'attuale disciplina di tali servizi.
- 1.8 Il presente documento per la consultazione è così strutturato:
 - a) il capitolo 2 riporta il contesto normativo di riferimento, ripercorrendo le principali previsioni normative e regolatorie relative ai fornitori di ultima istanza e ai fornitori del servizio di *default* distribuzione (di seguito: FD_D);
 - b) il capitolo 3 prospetta alcune modifiche e integrazioni alla regolazione vigente in materia di assegnazione dei SUI;
 - c) il capitolo 4 prospetta modifiche in materia di condizioni di erogazione dei SUI.

2 ELEMENTI DI CONTESTO

DISCIPLINA DEI SUI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

- 2.1 La disciplina dei SUI, in accordo a quanto previsto dalla normativa primaria, è definita dal Titolo IV del TIVG (FUI – Sezione I, FD_D – Sezione II), il quale stabilisce le condizioni di erogazione del servizio, le procedure per l'attivazione, il subentro e la cessazione della fornitura, gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nonché gli appositi meccanismi di compensazione degli oneri della morosità e i meccanismi perequativi. Nella medesima sezione del TIVG sono altresì definiti i criteri per l'individuazione degli FD_D e le disposizioni applicabili in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal FD_D ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo FD_D e ai fini della revoca di tale richiesta.

Servizio di fornitura di ultima istanza

- 2.2 La disciplina applicabile ai FUI trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni definite dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00) il cui dettato prevede che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), anche in base a quanto stabilito all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico e nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 luglio 2004, n. 239.
- 2.3 Inoltre, come richiamato in Introduzione, a decorrere dalla data di rimozione del servizio di tutela, anche i FUI dovranno applicare ai clienti vulnerabili da questi riforniti le condizioni stabilite dall'Autorità per il servizio di tutela della vulnerabilità¹.
- 2.4 Tale servizio di ultima istanza ha quindi la funzione di garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero per motivi indipendenti dalla propria volontà (es. fallimento dell' esercente la vendita)², senza tuttavia offrire più a questi ultimi una tutela di prezzo (come accade, ad oggi, nell'ambito del c.d. servizio di tutela del gas naturale); piuttosto, secondo quanto sopra ricordato, i prezzi praticati nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza devono incentivare il cliente finale a ricercare nuove offerte di vendita sul libero mercato, eccezion fatta, come detto, per i clienti vulnerabili ai quali il FUI dovrà applicare le condizioni di erogazione del servizio di tutela della vulnerabilità, analoghe a quelle oggi previste per il servizio di tutela.
- 2.5 Relativamente al periodo decorrente dall'1 ottobre 2023, il decreto ministeriale del 22 giugno 2023 ha fissato la durata del servizio pari a due anni termici (2023/2024 e 2024/2025) e indicato gli indirizzi a cui Autorità deve conformarsi per la definizione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza. Nel dettaglio:
- è stato confermato l'ambito di applicazione soggettivo del servizio, prevedendo che il FUI eroghi la fornitura qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:

¹ Al riguardo, si precisa che il TIVG ha previsto che il medesimo obbligo sia applicato ai FDD nei casi in cui l'attivazione del servizio per impossibilità di attivazione del servizio di ultima istanza.

² Ad eccezione delle utenze relative ad attività di servizio pubblico per le quali l'attivazione del servizio di ultima istanza è sempre prevista a prescindere dal motivo sottostante tale attivazione.

- ✓ per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento ai: (i) punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, inclusi i clienti vulnerabili; (ii) punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; (iii) punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
 - ✓ per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
- è stato demandato, tra l'altro, all'Autorità di:
- a) individuare le aree geografiche per l'erogazione del servizio sulla base dei criteri indicati nel medesimo decreto;
 - b) determinare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale da parte del FUI;
 - c) disciplinare le modalità tecniche e operative di erogazione del servizio, prevedendo specifiche misure di mitigazione dei costi del servizio per i clienti finali in caso di significativi aumenti del prezzo che possano caratterizzare le offerte selezionate in esito alla procedura ad evidenza pubblica, anche in ragione degli esiti delle precedenti procedure;
 - d) stabilire le condizioni di partecipazione alle procedure concorsuali per la selezione degli operatori da parte di Acquirente Unico nonché le modalità di espletamento di tali procedure³;
 - e) verificare e, se necessario, aggiornare:
 - i. i meccanismi che incentivano l'uscita dei clienti finali dal servizio in questione;
 - ii. le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti, con riferimento al prezzo e alle modalità di cessazione del servizio;
 - f) definire per il periodo intercorrente dalla fine del regime di tutela alla fine del periodo di assegnazione del servizio di ultima istanza, condizioni economiche di riferimento per la remunerazione degli esercenti il servizio in continuità con quelle applicate ai clienti finali forniti nell'ambito di tale servizio fino a quel momento;
 - g) adottare opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili, nonché in caso di applicazione delle misure di mitigazione di cui alla precedente lettera c).

³ Il Ministero ha sinora previsto che le procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI siano effettuate da Acquirente Unico. L'Autorità ha sinora individuato la medesima società quale soggetto incaricato dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FD_D e ha definito altresì i criteri da seguire per l'espletamento delle gare.

SdD distribuzione

- 2.6 Poiché non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI⁴, i consumi del cliente finale che si trovasse in una situazione siffatta determinerebbero un prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (c.d. prelievo diretto). Per far fronte a tali possibili situazioni e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l’Autorità, con la deliberazione 21 luglio 2011 ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il SdD Distribuzione, erogato dall’impresa di distribuzione in quanto responsabile del dispacciamento nelle proprie reti⁵.
- 2.7 Il SdD Distribuzione garantisce, quindi, la (sola) continuità della fornitura per un periodo tendenzialmente transitorio (e il connesso bilanciamento della rete), ed è funzionale, alternativamente a consentire:
- a) al cliente finale di trovare un nuovo fornitore nel libero mercato – ciò avviene quando il SdD Distribuzione si attiva nei casi in cui il cliente resta privo del fornitore per cause a lui non imputabili senza che possa essere attivato il FUI;
 - b) la disalimentazione fisica del punto di prelievo interessato senza porre in capo al fornitore, che abbia risolto il contratto per inadempimento del cliente, gli oneri connessi ai tempi a tal fine necessari, nel caso in cui il cliente resti senza fornitore a causa della propria morosità.
- 2.8 La regolazione del SdD Distribuzione è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas che ha previsto che:
- le attività di fatturazione e di gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti interessati nell’ambito del SdD Distribuzione, possano essere gestite da uno o più FDD, imprese di vendita selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni definite dall’Autorità;
 - le restanti prestazioni essenziali del SdD Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell’attività di allocazione dell’impresa maggiore di trasporto) debbano essere erogate direttamente dall’impresa di distribuzione.

⁴ Ad esempio, il FUI potrebbe non attivarsi nei casi in cui il cliente non ne ha diritto oppure nei casi in cui non esiste un soggetto disponibile ad erogare il servizio (ad esempio è andata deserta la gara per la selezione del FUI ovvero il FUI ha già impegnato l’intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l’incarico).

⁵ Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11.

- 2.9 Tale impianto regolatorio, la cui legittimità è stata confermata anche dal giudice amministrativo, prevede quindi che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio, e che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare il FDD, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi dei clienti che dovrebbero essere serviti dal FDD rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete.
- 2.10 Rispetto al contesto normativo sopra descritto, l'Autorità, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei SUI, in coerenza con gli indirizzi del Ministero - relativamente al FUI - e con quanto previsto dalla regolazione - relativamente ai FDD - e stabilisce la disciplina applicabile ai predetti servizi.

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO DI EVOLUZIONE DEL MERCATO *RETAIL*

- 2.11 La legge 124/17, come richiamato al punto 1.3, ha stabilito la progressiva rimozione dei regimi di tutela di prezzo secondo tempistiche distinte rispettivamente per le piccole e le microimprese del settore elettrico e per i clienti domestici di entrambi i comparti di energia elettrica e di gas naturale non serviti nel mercato libero (art. 1, commi 59 e 60). Con riferimento a questi ultimi, la legge in questione dispone il superamento del servizio di tutela gas al 10 gennaio 2024, per i clienti domestici che non abbiano le caratteristiche di cliente vulnerabile; inoltre il decreto Aiuti bis prevede la definizione a cura dell'Autorità di condizioni di fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, da applicarsi ai clienti domestici vulnerabili.
- 2.12 Ai sensi del decreto Aiuti bis sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
- a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
 - b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) di età superiore ai 75 anni.
- 2.13 Rispetto al predetto quadro normativo, l'Autorità è quindi intervenuta:
- a) con la deliberazione 102/2023/R/gas, individuando le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili, in base alle quali entro la fine di ciascun mese, a decorrere dall'1 luglio 2023, con riferimento ai clienti domestici, il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII)

dovrà identificare come vulnerabili (i) i clienti finali titolari di bonus sociale per disagio economico nell'anno in corso o nell'anno precedente e (ii) i clienti di età superiore a 75 anni, mettendo a disposizione l'informazione alle controparti commerciali dei clienti individuati, ivi inclusi i SUI;

- b) con la deliberazione 100/2023/R/com, definendo il percorso di rimozione della tutela nonché le condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità e le disposizioni applicabili nell'ambito dei SUI ai clienti diversi dai vulnerabili a decorrere da gennaio 2024.

2.14 In particolare, la deliberazione 100/2023/R/com al fine di rendere edotti i clienti, in particolare i clienti domestici, circa i cambiamenti che interverranno nell'assetto di mercato, prevede:

- a) una *fase I*, che si conclude il 31 dicembre 2023, durante la quale i venditori sono tenuti a informare:

- i clienti serviti alle condizioni di tutela, della rimozione del servizio di tutela gas e delle nuove condizioni che verranno loro applicate; tale comunicazione è altresì distinta, per quanto attiene ai clienti domestici, tra:

- clienti identificati come vulnerabili, i quali dovranno essere, tra l'altro, informati delle condizioni che qualificano un cliente come vulnerabile e del diritto di essere forniti nel servizio di tutela della vulnerabilità, illustrandone, tra l'altro, le condizioni economiche e le modalità di aggiornamento;
- clienti non identificati come vulnerabili, i quali dovranno essere, tra l'altro, informati della possibilità di comunicare la propria eventuale condizione di vulnerabilità;

analogo obbligo informativo circa la condizione di vulnerabilità del cliente e dei suoi effetti è poi previsto in capo agli esercenti i SUI nei confronti dei clienti domestici da questi serviti;

- i clienti serviti alle condizioni di mercato libero circa le condizioni di fornitura riservate ai clienti vulnerabili;

- b) una *fase II*, a decorrere dall'1 gennaio 2024, che vede l'applicazione delle nuove condizioni di fornitura comunicate al cliente finale e differenziate a seconda che il cliente sia stato o meno identificato come cliente vulnerabile, ai sensi di quanto definito dalla deliberazione 102/2023/R/gas;

2.15 Le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità, applicate a decorrere dall'1 gennaio 2024 ai clienti già identificati come vulnerabili, sono aggiornate

dall’Autorità con modalità analoghe a quelle previste per il servizio di tutela gas; nello specifico, la deliberazione 100/2023/R/com ha previsto che:

- a) la componente $C_{MEM,m}$ relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, sia definita e aggiornata sulla base dei medesimi criteri di cui alla deliberazione 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas⁶;
- b) la componente CCR , relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso, sia aggiornata entro il mese di marzo precedente l’anno termico oggetto di applicazione;
- c) la componente QVD , relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, sia aggiornata, almeno per il primo anno di applicazione, nelle more dell’acquisizione di dati puntuali sui costi di vendita associati ai clienti vulnerabili, con criteri analoghi ma semplificati rispetto a quelli di cui alla deliberazione 30 marzo 2022, 147/2022/R/gas e confermate dalla deliberazione 30 marzo 2023, 137/2023/R/gas, entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento ai successivi 12 mesi;
- d) la componente QT , relativa al servizio di trasporto, sia aggiornata secondo quanto già previsto per il servizio di tutela gas;
- e) le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, siano fissate ai sensi della RTDG.

2.16 Con riferimento all’applicazione di tali condizioni economiche a clienti vulnerabili serviti dagli esercenti i SUI, si prevede inoltre che tali esercenti siano compensati della mancata applicazione dei parametri β o γ offerti in sede di procedura concorsuale (rispettivamente dai FUI e dai FD_D nei soli casi in cui l’attivazione avvenga per impossibilità di attivazione del FUI) nell’ambito dei meccanismi di perequazione previsti dal TIVG.

2.17 Con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili le condizioni economiche che dovranno essere applicate, qualora riforniti nei SUI sono analoghe a quelle attualmente previste dal TIVG (per maggiori dettagli si rimanda ai successivi punti 4.17 e seguenti).

2.18 Infine, la deliberazione 100/2023/R/com rinvia a successivo provvedimento la definizione della componente QVD applicata ai clienti non domestici serviti nei SUI a partire dalla data in cui tale componente non sarà più aggiornata con riferimento ai condomini con uso domestico (che nell’ambito dei SUI costituisce il riferimento anche per i clienti della tipologia altri usi).

⁶ In base a quanto disposto dalla deliberazione 374/2022/R/gas la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (C_{MEMm}), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata su base mensile e pubblicata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento ed è pari alla media mensile del prezzo giornaliero al PSV (*day ahead*).

3 PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DEI SUI

- 3.1 In ragione del novellato quadro normativo (sopra richiamato) entro cui si svolgeranno le prossime procedure concorsuali per l'assegnazione dei SUI e nell'ottica di affinare la regolazione di detti servizi così da favorire, per quanto possibile, migliori esiti delle procedure concorsuali, l'Autorità ritiene opportuno sottoporre a consultazione alcuni interventi attinenti sia alle modalità di affidamento dei SUI che alla regolazione degli stessi.
- 3.2 Gli orientamenti illustrati in questo capitolo riguardano in particolare i seguenti aspetti:
- a) l'individuazione delle aree geografiche di erogazione dei SUI;
 - b) i requisiti per la partecipazione alle gare;
 - c) le informazioni da mettere a disposizione ai partecipanti alle gare e agli assegnatari i SUI.

AREE GEOGRAFICHE PER L'EROGAZIONE DEI SUI

- 3.3 Come già in occasione delle precedenti procedure concorsuali, l'Autorità è chiamata a individuare le aree geografiche per lo svolgimento del servizio da parte del FUI. L'individuazione delle aree, in base agli indirizzi forniti dal decreto ministeriale, deve avvenire sulla base degli ambiti territoriali minimi del servizio di distribuzione del gas naturale, eventualmente prevedendone una aggregazione in macroaree qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicità della fornitura del gas naturale nell'ambito del predetto servizio. L'Autorità procede altresì, ai sensi del TIVG, alla determinazione delle aree per l'SdD Distribuzione.
- 3.4 A tal fine, l'Autorità ha da tempo⁷ adottato un approccio finalizzato a rendere le aree geografiche le più omogenee possibili tra loro in termini di bacino potenziale e a mantenere coerenza tra le aree di svolgimento del FD_D e quelle di individuazione dei FUI, ciò anche tenuto conto del rapporto esistente tra i due servizi, dal momento che, come già indicato in precedenza, il TIVG prevede che siano serviti dal FD_D anche i clienti aventi diritto al servizio dei FUI qualora quest'ultimo non possa attivarsi.
- 3.5 In particolare, nell'ambito della determinazione delle aree geografiche l'Autorità persegue obiettivi generali in termini di:
- a) incremento della partecipazione dei venditori di gas alle relative procedure di selezione al fine di:

⁷ Si veda, tra l'altro, la deliberazione 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas relativa alle procedure per l'assegnazione dei SUI per il periodo 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016.

- i) aumentarne la potenziale concorrenzialità;
 - ii) ridurre il rischio che in alcune aree del Paese i servizi non vengano assegnati, ad esempio in quanto caratterizzate da livelli di rischiosità del servizio, anche dal punto di vista della morosità, maggiori che in altre aree;
- b) ricerca dell'omogeneità tra le diverse aree al fine di ridurre possibili disparità di prezzo tra queste, per quanto possibile, ma anche di limitare eventuali sussidi incrociati tra clienti finali delle regioni con caratteristiche che determinano diversi livelli di rischiosità e, dunque, di costo dei servizi.
- 3.6 Dalle prime analisi compiute sui dati comunicati dagli attuali FUI e FD_D è emerso che l'attuale configurazione delle aree previste per i SUI potrebbe essere migliorata al fine di soddisfare maggiormente l'obiettivo di omogeneità in termini di numero di punti serviti - in particolare con riferimento al SdD Distribuzione - tra le aree e di miglior segnale di prezzo rispetto ai costi dei servizi⁸. In particolare, la configurazione alternativa che si intende valutare, prevede la separazione dell'attuale area 1, costituita dalle regioni di Liguria Piemonte e Valle d'Aosta, in due aree composte rispettivamente da Liguria e Valle d'Aosta (area 1) e Piemonte (area 2). Resterebbero invece confermate le altre aree geografiche attualmente previste.
- 3.7 Nelle seguenti tabelle si riportano, con riferimento alle due configurazioni alternative, i PDR e i volumi complessivi di ciascuna area geografica relativi all'anno 2021 e le grandezze relative al FUI e al FD_D per l'anno termico 2020/2021, dando altresì evidenza dell'*unpaid ratio* a 12 mesi rilevato nei due servizi.

⁸ In analogia con quanto fatto in passato, le configurazioni sono proposte sotto il vincolo di non definire aree al di sotto della dimensione regionale.

Tabella 1 – Configurazione delle aree geografiche utilizzate per le procedure concorsuali per l’anno termico 2020/2021

Aree	Regione	Ambito tariffario	PDR complessivi 2021 (migliaia)*	Volumi complessivi 2021 (milioni di Smc)*	PDR forniti in FUI in A.T. 20/21 (migliaia)	Volumi forniti in FUI in A.T. 20/21 (milioni di Smc)	Unpaid Ratio FUI a 12 mesi (%)	PDR forniti in FDD in A.T. 20/21 (migliaia)	Volumi forniti in FDD in A.T. 20/21 (milioni di Smc)	Unpaid Ratio FDD a 12 mesi (%)
1	Liguria	Nord Occidentale	2.636	3.277	8	445	18%	9	230	48%
	Piemonte									
	Valle d'Aosta									
2	Lombardia	Nord Orientale	4.296	6.413	6	355	18%	12	305	49%
3	Trentino-Alto Adige	Nord Orientale	2.085	3.318	2	180	8%	1	105	47%
	Veneto									
4	Emilia-Romagna	Nord Orientale	2.457	3.648	3	193	10%	4	148	42%
	Friuli-Venezia Giulia									
5	Marche	Centro	2.358	2.734	5	414	8%	3	168	26%
	Toscana									
	Umbria									
6	Abruzzo	Sud Orientale	2.145	1.879	7	484	10%	4	113	49%
	Basilicata									
	Molise									
	Puglia									
7	Lazio	Sud Occidentale	2.115	1.720	13	738	13%	4	174	25%
8	Campania	Sud Occidentale	1.264	829	10	482	18%	5	132	53%
9	Calabria	Meridionale	1.365	824	11	627	9%	4	104	63%
	Sicilia									

Fonte: elaborazione dell’Autorità dei dati dichiarati dagli operatori

Tabella 2 – Configurazione alternativa delle aree geografiche per le procedure concorsuali per l’anno termico 2023/2024

Area	Regione	Ambito tariffario	PDR complessivi 2021 (migliaia)*	Volumi complessivi 2021 (milioni di Smc)*	PDR forniti in FUI in A.T. 20/21 (migliaia)	Volumi forniti in FUI in A.T. 20/21 (milioni di Smc)	Unpaid Ratio FUI a 12 mesi (%)	PDR forniti in FDD in A.T. 20/21 (migliaia)	Volumi forniti in FDD in A.T. 20/21 (milioni di Smc)	Unpaid Ratio FDD a 12 mesi (%)
1	Liguria	Nord Occidentale	826	757	2	124	18%	4	91	52%
	Valle d'Aosta									
2	Piemonte	Nord Occidentale	1.811	2.520	5	321	18%	6	139	46%
3	Lombardia	Nord Orientale	4.296	6.413	6	355	18%	12	305	49%
4	Trentino-Alto Adige	Nord Orientale	2.085	3.318	2	180	8%	1	105	47%
	Veneto									
5	Emilia-Romagna	Nord Orientale	2.457	3.648	3	193	10%	4	148	42%
	Friuli-Venezia Giulia									
6	Marche	Centro	2.358	2.734	5	414	8%	3	168	26%
	Toscana									
	Umbria									
7	Abruzzo	Sud Orientale	2.145	1.879	7	484	10%	4	113	49%
	Basilicata									
	Molise									
	Puglia									
8	Lazio	Sud Occidentale	2.115	1.720	13	738	13%	4	174	25%
9	Campania	Sud Occidentale	1.264	829	10	482	18%	5	132	53%
10	Calabria	Meridionale	1.365	824	11	627	9%	4	104	63%
	Sicilia									

Fonte: elaborazione dell’Autorità dei dati dichiarati dagli operatori

Q1. Si condivide la proposta di modifica delle attuali aree geografiche? Se no, per quali motivi?

I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

- 3.8 A livello generale, l'individuazione dei requisiti che le società devono possedere per poter partecipare alle gare per l'assegnazione dei servizi di ultima istanza deve, da un lato, permettere di selezionare operatori affidabili, in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico e, dall'altro, promuovere la partecipazione e la concorrenzialità delle gare stesse.
- 3.9 Al riguardo, l'Autorità ha più volte affrontato la materia nell'ambito della regolazione dei servizi di ultima istanza e, fatte salve le specificità di ciascun servizio, gli interventi in materia sono stati finalizzati anche a uniformare gli stessi nelle diverse procedure concorsuali.
- 3.10 In occasione della presente consultazione, si intende pertanto allineare i requisiti di ammissione per la partecipazione alle gare di assegnazione del FUI e del servizio SdD distribuzione con quelli attualmente previsti per gli altri servizi di ultima istanza del settore elettrico, integrando, in particolare, alcuni dei requisiti (i) di solidità economico-finanziaria e (ii) di onorabilità e professionalità.
- 3.11 A tal fine, a garanzia dell'adeguata capacità finanziaria delle imprese ammesse alle gare per l'assegnazione SUI, si intende assoggettare i partecipanti all'obbligo di avere versato interamente (anche per il tramite della società controllante) un capitale sociale di valore minimo pari a € 100.000 (centomila).
- 3.12 Ancora, con riferimento ai requisiti di onorabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti degli operatori ammessi alle procedure di gara, l'Autorità intende prevedere che gli stessi requisiti (come indicati all'articolo 4, comma 3, lettera g) e all'articolo 8, comma 2, lettera g) dell'allegato A alla deliberazione 6 luglio 2021, 290/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2021/R/gas) – rispettivamente per FUI e FD_D - siano posseduti anche dagli amministratori, i sindaci, i Direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).
- 3.13 In ultimo, si intende riformulare il requisito previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b) e all'articolo 8, comma 2, lettera b) dell'allegato A alla deliberazione 290/2021/R/gas – rispettivamente per FUI e FD_D - relativo alle situazioni di crisi di

impresa, al fine di prevedere che i requisiti siano posseduti anche dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario.

Q2. Si condividono le integrazioni prospettate relativamente ai requisiti di partecipazione? Se no per quali motivi?

INFORMAZIONI PRE-GARA E IN ESITO ALL'ASSEGNAZIONE

- 3.14 In continuità con le precedenti procedure concorsuali, è orientamento dell'Autorità confermare il *set* di informazioni riguardanti la “dimensione storica” del servizio erogato (in termini di numero di PDR e relativi volumi annui) che devono essere rese disponibili ai partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei SUI oltre alla migliore stima circa le future attivazioni nell'ambito di detti servizi. Ciò per consentire di ridurre l'asimmetria informativa tra chi ha già erogato i servizi in parola in una data area e chi prende parte alle procedure in argomento e per facilitare al contempo la formulazione delle offerte da parte degli operatori.
- 3.15 L'Autorità prevede, pertanto, di confermare integralmente quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'allegato A alla deliberazione 290/2021/R/gas per ciò che attiene alla tipologia di informazioni propedeutiche alle gare che Acquirente Unico – sulla base di quanto comunicato dai SUI uscenti e dal SII - dovrà pubblicare sul proprio sito a beneficio dei partecipanti.
- 3.16 Per quanto riguarda, il periodo di riferimento temporale da considerare, si ritiene che, in continuità con il passato, le informazioni da fornire possano essere riferite all'ultimo anno termico ed in particolare al periodo ottobre 2022- agosto 2023. Tuttavia, in considerazione dello scenario internazionale e delle relative conseguenze sull'andamento dei prezzi delle materie prime energetiche osservate nell'ultimo biennio, si sta valutando di mettere a disposizione dei partecipanti anche quelle relative all'anno termico precedente (ottobre 2021 - settembre 2022).
- 3.17 Oltre a quanto sopra, l'Autorità intende, altresì, rendere disponibili ai soggetti interessati alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, le informazioni afferenti ai clienti domestici vulnerabili attualmente serviti dai FUI, al fine di fornire una prima indicazione della numerosità di tale tipologia di clienti. In particolare, si ritiene che il SII debba mettere a disposizione i dati, per ciascuna area geografica di prelievo, relativi al numero di punti di riconsegna, attivi nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza, nella titolarità di clienti identificati come vulnerabili ai sensi del comma 1.1 della deliberazione 102/2023/R/gas e relativo consumo annuo, ad una data quanto più prossima possibile a quella di svolgimento delle procedure di gara.

- 3.18 Per quanto riguarda l'assegnazione del servizio ai nuovi SUI, è intenzione dell'Autorità promuovere un adeguato scambio di informazioni tra tutti gli attori coinvolti con modalità analoghe a quanto stabilito in occasione delle precedenti gare di assegnazione con deliberazione 290/2021/R/gas, per consentire ai SUI entranti di garantire la fornitura senza soluzione di continuità, a partire dall'1 ottobre 2023, ai clienti già precedentemente serviti nell'ambito dei servizi di ultima istanza nonché l'attivazione dei servizi medesimi per il mese di ottobre 2023.
- 3.19 Nell'ambito delle suddette informazioni si intende prevedere che, anche al fine di consentire l'invio della comunicazione di cui all'articolo 5 della deliberazione 100/2023/R/gas (richiamata al punto 2.14) da parte dei FUI selezionati in esito alle procedure concorsuali, il SII provveda a integrare, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, la comunicazione di cui all'articolo 4 della deliberazione 290/2021/R/gas con l'indicazione della condizione di vulnerabilità individuata ai sensi del comma 1.1 della deliberazione 102/2023/R/gas.

- Q3. Si condivide l'orientamento espresso riguardo la messa a disposizione delle informazioni relative ai clienti vulnerabili, prima delle procedure a evidenza pubblica? Indicarne le motivazioni.*
- Q4. Si ritengono sufficienti le informazioni relative al periodo ottobre 2022 - agosto 2023? Oppure sono necessarie anche le informazioni relative all'anno termico 2021-2022? Indicare le motivazioni*
- Q5. Si condivide l'orientamento secondo cui debbano essere messe a disposizione dei FUI entranti le informazioni relative ai clienti vulnerabili? Se no per quali motivi?*

4 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI SUI

- 4.1 L'Autorità intende altresì sottoporre a consultazione ulteriori proposte di modifiche alla vigente regolazione dei SUI sia per adeguarla al nuovo contesto di imminente rimozione del servizio di tutela gas, sia, in ossequio alle disposizioni del decreto ministeriale del 22 giugno 2023, per mitigare gli effetti sui clienti riforniti dai FUI di potenziali significativi aumenti dei prezzi che potrebbero emergere dalle prossime procedure a evidenza pubblica imputabili non solo alla perdurante incertezza sull'evoluzione futura dei prezzi all'ingrosso del gas naturale ma anche alla limitata partecipazione alle aste che si è registrata nel corso degli anni e che ha dato adito a una scarsa concorrenzialità di tali aste.
- 4.2 Le modifiche illustrate in questo capitolo riguardano in particolare
- a) le condizioni di attivazione dei SUI per i clienti domestici vulnerabili;

- b) le condizioni economiche di erogazione dei FUI;
- c) le modalità di remunerazione dei FUI.

ATTIVAZIONE DEI SUI PER I CLIENTI DOMESTICI VULNERABILI

- 4.3 Ai sensi della regolazione vigente, il FUI si attiva in caso di risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità, nonché nei casi di voltura qualora la preesistente controparte commerciale abbia rifiutato la richiesta del cliente finale. L'attivazione avviene entro i limiti del quantitativo di gas naturale che l'assegnatario del servizio ha indicato nell'istanza irrevocabile di partecipazione alla procedura concorsuale e che si è impegnato a fornire in qualità di FUI per l'intera durata del servizio.
- 4.4 Rispetto ai casi di attivazione sopra richiamati si deve tenere conto dell'evoluzione della disciplina del servizio di tutela della vulnerabilità che, come detto, deve essere offerto da ciascun esercente la vendita ai clienti finali domestici che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite; inoltre, le condizioni di tale servizio sono altresì applicate ai clienti identificati come vulnerabili nel caso essi siano serviti dai FUI⁹.
- 4.5 In base quindi a quanto richiamato sopra, un cliente che abbia i requisiti di vulnerabilità cui all'art. 2 del decreto Aiuti bis e non trovi, in un dato momento, un fornitore di libero mercato disposto a contrattualizzarlo alle condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità avrebbe il diritto di richiederle al FUI.
- 4.6 Di conseguenza, anche in analogia con quanto previsto per il settore elettrico, si intende estendere, ai soli clienti domestici vulnerabili, la possibilità di richiedere l'attivazione del FUI anche nei casi di:
- a) nuova attivazione di un punto di riconsegna;
 - b) attivazione di un punto precedentemente disattivato;
 - c) rientro dal mercato libero (ovvero richiesta di *switching* nei confronti del FUI).
- 4.7 Al fine di rendere possibili tali operazioni si rende necessario prevedere che i FUI rendano disponibile una modalità di richiesta di attivazione da parte dei clienti tramite un numero di telefono dedicato e/o tramite *internet* e predispongano la necessaria modulistica, anche al fine di verificare, in caso di ricezione di una delle richieste di cui al precedente punto 4.6 il possesso dei requisiti di vulnerabilità del cliente qualora non già identificati dal SII, in maniera coerente con le previsioni di cui alla deliberazione 102/2023/R/gas.
- 4.8 Le informazioni sulla vulnerabilità del cliente acquisite dai FUI dovranno poi essere trasferite al SII con le modalità da questo definite.

⁹ O dai FDD, limitatamente ai casi in cui, pur sussistendo i requisiti per usufruire del FUI, ne sia impossibile l'attivazione (fattispecie di cui al comma 28.1, lettera b), punto ii. del TIVG).

- 4.9 Inoltre, dal punto di vista del corretto funzionamento del sistema, le procedure di acquisizione del cliente (*switching*, voltura ecc.) saranno adattate affinché il FUI possa acquisire direttamente il cliente vulnerabile.
- 4.10 In conseguenza della possibilità che il FUI si possa attivare anche su istanza del cliente finale vulnerabile, è opportuno definire la regolazione nel caso in cui il FUI al quale il cliente si è rivolto abbia raggiunto il limite di gas naturale che si è impegnato a fornire.
- 4.11 In analogia a quanto già previsto dalla attuale regolazione, si intende prevedere che in tale casistica il FUI non attivi il servizio e informi il cliente finale dal quale ha ricevuto la richiesta che l'attivazione avverrà alle medesime condizioni da parte del secondo FUI in graduatoria di cui fornisce le generalità affinché il cliente possa contattarlo. Inoltre, il FUI informa altresì il cliente della possibilità di ottenere maggiori informazioni rivolgendosi allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente o consultando la pagina *internet* dell'Autorità rivolta ai consumatori <http://www.arera.it/consumatori>.

- Q6. *Si concorda con la proposta della possibilità di attivazione del FUI su istanza del cliente domestico vulnerabile? Se no per quali motivi?*
- Q7. *Si concorda con le modalità di attivazione del servizio in caso di raggiungimento del quantitativo limite di gas naturale da parte del FUI? Se no per quali motivi?*

CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 4.12 L'attuale disciplina delle condizioni economiche per l'erogazione dei SUI per gli anni termici 2021-2022 e 2022-2023, definita in coerenza con il disposto del decreto 27 maggio 2021 per quanto attiene al FUI e con il TIVG e la deliberazione 290/2021/R/gas per quanto attiene al FD_D, individua sia le modalità per la formulazione dell'offerta economica da parte dei venditori che partecipano alle procedure concorsuali, sia le condizioni economiche applicate ai clienti finali che usufruiscono dei SUI.
- 4.13 Per quanto riguarda le modalità di formulazione dell'offerta economica, in relazione al FUI, la deliberazione 290/2021/R/gas, ed in particolare il suo Allegato A, confermando la disciplina previgente, prevede una procedura selettiva basata su offerte (parametro β) espresse in termini di variazione di prezzo rispetto alla quota variabile della componente *QVD* definita dall'Autorità a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale nel servizio di tutela. Analoga previsione è prevista anche ai fini dell'individuazione dei FD_D; in tale caso l'offerta è espressa dal parametro γ il quale è formulato in maniera del tutto analoga a quanto riportato sopra con riferimento al servizio di fornitura di

ultima istanza. L'assegnazione dei servizi viene effettuata sulla base del parametro che assume il valore più basso in ciascuna area geografica. Con esclusivo riferimento al servizio di fornitura di ultima istanza, l'attuale regolazione prevede altresì che i partecipanti alle procedure concorsuali indichino le quantità massime di gas naturale che sono disposti a offrire.

- 4.14 Ferma restando l'individuazione dei fornitori dei SUI secondo quanto appena richiamato, il TIVG prevede poi l'applicazione ai clienti finali di una struttura di prezzo differenziata in funzione delle tempistiche di permanenza dei clienti nei predetti servizi. Tale differenziazione, correlata al carattere di temporaneità dei SUI, risponde all'esigenza di incentivare la ricerca di un nuovo venditore da parte dei clienti finali, mantenendo al contempo per i clienti che si attivano in FUI (quindi i clienti non morosi) la garanzia di una gradualità di applicazione di tali condizioni.
- 4.15 Con specifico riferimento alle condizioni economiche del servizio di fornitura di ultima istanza, l'attuale regolazione prevede l'applicazione al cliente finale di un prezzo pari alle condizioni di tutela (di cui alla Sezione I del Titolo II del TIVG) e di una quota del parametro β offerto dal soggetto aggiudicatario del servizio in sede di procedura ad evidenza pubblica. Tale quota risulta differenziata in base al tempo di permanenza nel servizio e alla tipologia di cliente finale, in particolare:
- a) per i clienti che attualmente hanno diritto alla tutela (clienti domestici e condomini per uso domestico), per i primi 3 mesi si applicano esclusivamente le condizioni di tutela e, a partire dal 4° mese, il prezzo viene determinato applicando, oltre le condizioni di tutela, anche il parametro β offerto;
 - b) per i clienti appartenenti alla tipologia usi diversi con consumi inferiori a 50.000 Smc, non aventi diritto alla tutela, relativamente ai primi 3 mesi si applicano le condizioni di tutela incrementate di una percentuale pari al 70% del parametro β e, a partire dal 4° mese, sono applicate le condizioni di tutela più l'intero parametro β offerto;
 - c) per i clienti titolari di punti di riconsegna riconducibili ad attività di servizio pubblico, si applicano, relativamente ai primi 3 mesi, le condizioni di tutela incrementate di una percentuale pari al 70% del parametro β ; successivamente, per altri 3 mesi, vengono applicate le condizioni di tutela più l'intero parametro β offerto e dal 7° mese di fornitura le condizioni applicate subiscono un ulteriore incremento prevedendo l'applicazione delle condizioni di tutela incrementate di una percentuale pari al 130% del parametro β .
- 4.16 Ai sensi della deliberazione 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas, inoltre, ai clienti serviti in FUI viene applicato anche il corrispettivo PS_{UI} a copertura del

meccanismo di perequazione straordinario introdotto con la medesima deliberazione.

- 4.17 Infine, ai clienti di cui alla lettera c) del punto 4.17 viene inoltre applicato il corrispettivo INA_{UI} a copertura almeno parziale degli oneri relativi alla morosità, per i quali è previsto che la parte non coperta da detto corrispettivo sia recuperata attraverso la componente UG3 applicata a tutti i clienti finali.
- 4.18 Per quanto concerne le condizioni economiche relative al FD_D , il prezzo applicato a ciascun cliente finale è differenziato a seconda delle cause di attivazione del servizio. In particolare, viene stabilito che:
- a) nei casi in cui il cliente (con le caratteristiche per l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza) resti privo del fornitore per cause a lui non imputabili senza che possa essere attivato il FUI, si applichino le medesime condizioni economiche previste dal FUI;
 - b) qualora l'attivazione del servizio avvenga per altre cause o per clienti finali per i quali non è prevista l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, le condizioni economiche applicate dal FD_D siano pari alla somma delle condizioni di tutela e una quota del parametro γ offerto dai fornitori nell'ambito delle procedure. In particolare, tale quota è pari al 70% del parametro γ per i primi 3 mesi di erogazione del servizio, al 100% del suddetto parametro per gli ulteriori 3 mesi di erogazione del servizio e, a partire dal 7° mese, pari al 130% dell'intero parametro γ offerto.
- 4.19 Inoltre, le condizioni economiche del SdD Distribuzione prevedono l'applicazione a tutti i clienti ivi serviti del corrispettivo PS_{UI} , di cui al punto 4.7 e del corrispettivo INA_{UI} con le seguenti modalità:
- dall'attivazione del servizio, qualora tale servizio si sia attivato per cause legate alla morosità del cliente finale nei confronti del precedente venditore;
 - dal giorno della richiesta di chiusura del PDR, nel caso in cui il cliente finale attivato per motivi diversi dalla morosità diventi moroso nei confronti del FD_D ;
 - a partire dal primo giorno del sesto mese di fornitura consecutiva del servizio negli altri casi.
- 4.20 Le condizioni di erogazione dei SUI sopra descritte saranno valide fino al 31 dicembre 2023. A decorrere da gennaio 2024, con il venire meno del servizio di tutela, le condizioni applicabili ai clienti non vulnerabili riforniti nell'ambito di detti servizi ai sensi del novellato TIVG, approvato con deliberazione 100/2023/R/com saranno sostanzialmente analoghe a quelle descritte ai punti precedenti, anche in termini di struttura di prezzo, differenziata in funzione delle tempistiche di

permanenza dei clienti nei SUI; in particolare tali condizioni prevedono l'applicazione:

- a) della media mensile del prezzo PSV a copertura del costo di acquisto della materia prima;
- b) della componente relativa ai costi delle attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso (CCR);
- c) di una componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio che viene aggiornata dall'Autorità con tempistiche analoghe a quelle previste per la QVD del servizio di tutela della vulnerabilità;
- d) della componente relativa al servizio di trasporto (QT);
- e) del corrispettivo PS_{UI} e, dove previsto, del corrispettivo INA_{UI} .

4.21 Ai clienti domestici identificati come vulnerabili si applicheranno invece, per tutto il periodo in cui sono serviti nel servizio di ultima istanza (FUI o FD_D qualora non sia stato possibile attivare il FUI) le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità di cui al Titolo 2, Sezione I del TIVG in vigore da gennaio 2024.

4.22 A tutti i clienti serviti nei SUI continuano inoltre ad essere applicate le componenti relative al servizio di distribuzione, misura, e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, come previsto dal RTDG.

4.23 Le Tabelle 3 e 4 sintetizzano le condizioni economiche sopra descritte applicate rispettivamente dal FUI e dal FD_D a decorrere dall'1 gennaio 2024.

Tabella 3 – Condizioni economiche applicate ai clienti FUI

Tipologia di cliente finale	Condizioni economiche applicate		
	Primi 3 mesi	Dal 4° al 6° mese	Dal 7° mese
Clienti domestici vulnerabili	Condizioni di tutela della vulnerabilità		
Clienti domestici non vulnerabili	C_{FUI}^*	$C_{FUI} + \beta$	
Condomini uso domestico ≤ 200.000 Smc/anno e	C_{FUI}	$C_{FUI} + \beta$	
Servizio pubblico	$C_{FUI} + 70\% \beta$	$C_{FUI} + \beta$	$C_{FUI} + 130\% \beta$

Clienti altri usi \leq 50.000 Smc/anno	$C_{FUI} + 70\% \beta$	$C_{FUI} + \beta$
---	------------------------	-------------------

* C_{FUI} sono le condizioni descritte al punto 4.22

Tabella 4 – Condizioni economiche applicate ai clienti FD_D

Tipologia di cliente finale	Condizioni economiche applicate		
	Primi 3 mesi	Dal 4° al 6° mese	Dal 7° mese
Non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI oppure Sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI ma la causa è la morosità del cliente	$C_{SdD}^* + 70\% \gamma$	$C_{SdD} + \gamma$	$C_{SdD} + 130\% \gamma$
Clienti per i quali sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI ma non ne risulta possibile l'attivazione	Stesse condizioni previste per il FUI – cfr. tabella 2		

* C_{SdD} sono le condizioni descritte al punto 4.22

- 4.24 Stante quanto sopra, occorre in questa sede definire le modalità di determinazione della componente di commercializzazione (cfr. punto 4.22, lettera c) che verrà applicata, a partire dall'1 gennaio 2024, ai clienti non vulnerabili riforniti nei SUI, in esito alla rimozione del servizio di tutela a cui oggi è ancorata, anche tenendo conto delle indicazioni del decreto ministeriale del 22 giugno 2023, in merito alla continuità delle condizioni economiche con quelle applicate fino alla data di rimozione del servizio di tutela.
- 4.25 A tal fine si intende prevedere, che, dal 1° gennaio 2024 fino alla fine del periodo di assegnazione, la componente di commercializzazione (di seguito: componente QVD_{SUI}) da applicare ai clienti domestici non vulnerabili serviti nei SUI sia posta pari al valore della attuale componente QVD applicata ai clienti domestici del servizio di tutela, prevedendo altresì che ai clienti diversi dai domestici si applichi il valore di tale componente oggi previsto per i condomini ad uso domestico.
- 4.26 La soluzione sopra illustrata consente di mantenere un riferimento di prezzo unico per tutto il periodo di erogazione del servizio, per i clienti riforniti nei SUI, senza discontinuità tra il periodo precedente alla rimozione del servizio di tutela e quello

successivo. Rispetto a tale riferimento di prezzo i partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica formuleranno le proprie offerte per coprire i costi di commercializzazione non già coperti dalla componente QVD_{SUI} .

- 4.27 Sulla base di quanto descritto ai precedenti punti, in continuità con l'attuale regolazione, i clienti serviti nei SUI pagheranno - trascorso un periodo iniziale - un prezzo allineato agli esiti delle procedure concorsuali. Rispetto a simile previsione, il decreto ministeriale del 22 giugno 2023 demanda all'Autorità di prevedere specifiche misure di mitigazione di significativi aumenti del prezzo offerto che potrebbero verificarsi in sede di procedura ad evidenza pubblica per l'identificazione dei FUI.
- 4.28 Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, l'Autorità intende valutare due possibili opzioni di intervento.
- 4.29 L'opzione A che prevede l'applicazione di un livello massimo al prezzo pagato dai clienti finali non vulnerabili (sia domestici che diversi dai clienti domestici) serviti dal FUI (o nel SdD Distribuzione, qualora il FUI non risultasse attivabile) che sarebbe operativo qualora i prezzi di aggiudicazione formati nelle varie aree territoriali siano eccedenti il valore soglia (espresso in €/Smc) determinato preventivamente dall'Autorità, ferma restando la remunerazione degli esercenti che avverrebbe con le modalità indicate ai successivi punti 4.43 e seguenti.
- 4.30 Il livello massimo in parola non troverebbe invece applicazione per i clienti vulnerabili in quanto la regolazione già prevede per loro l'applicazione di condizioni economiche indipendenti dal parametro offerto in sede di asta.
- 4.31 Più in dettaglio, fermo restando le modalità di applicazione graduale di un prezzo allineato agli esiti delle procedure di gara, si intende prevedere che sia applicato ai clienti finali il minimo tra:
- a) il parametro offerto in sede di gara β ; e
 - b) un livello definito dall'Autorità sulla base degli esiti osservati nelle gare FUI degli ultimi anni termici (P_{MAX}).
- 4.32 Con riferimento alla categoria di clienti relativa alle attività di servizio pubblico, resterebbe ferma l'applicazione, a decorrere dal 7° mese di fornitura, del 130% del parametro β ovvero del valore P_{MAX} .
- 4.33 Il livello di cui al punto 4.31, lettera b) sarebbe fissato, prudenzialmente sulla base dei parametri offerti dagli assegnatari delle gare effettuate finora anche tenendo conto delle attese sull'andamento del prezzo all'ingrosso e sarebbe reso noto da parte di Acquirente Unico ai partecipanti, dopo il completamento delle procedure concorsuali.

4.34 In alternativa alla misura in discorso, l'opzione B comporterebbe un prolungamento fino a 6 mesi del periodo transitorio precedente all'applicazione al cliente dell'intero parametro β risultante dalla procedura concorsuale con riferimento a ciascuna area territoriale. In particolare, durante tale arco temporale i clienti non vulnerabili pagherebbero:

- a) per i primi tre mesi, le condizioni economiche di cui al punto 4.22 (analoghe a quelle del servizio di tutela gas vigente fino a dicembre 2023);
- b) tra il 4° e il 6° mese, le condizioni di cui alla lettera a), incrementate di una percentuale pari al 70% del parametro β e
- c) a partire dal 7° mese, le condizioni di cui alla lettera a) più l'intero parametro β offerto per i clienti diversi dalle attività di servizio pubblico (di cui all'art 2.3 lettera c) del TIVG); per tale ultima categoria di clienti, invece, il parametro β offerto sarebbe incrementato di una percentuale pari al 130%.

Q8. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione della componente QVD_{SUI} per i clienti non vulnerabili? Se no, per quali motivi?

Q9. Quale delle due opzioni tra A (tetto al prezzo) e B (prolungamento periodo di gradualità) si ritiene preferibile? Per quali motivi?

Q10. Si condividono le modalità di definizione del livello massimo di prezzo applicabile ai clienti non vulnerabili? Se no, come dovrebbe essere determinato?

REMUNERAZIONE ESERCENTI I SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

4.35 In base a quanto previsto dall'attuale regolazione, la remunerazione degli esercenti i SUI deve avvenire tenendo conto del parametro offerto dai medesimi in sede di gara, in base al quale è stata effettuata l'assegnazione.

4.36 In ragione delle modalità di applicazione dei parametri β e γ , sopra illustrate (cfr. punti da 4.17 a 4.21), è previsto, infatti, che ciascun esercente i SUI partecipi ad uno specifico meccanismo di perequazione che gli garantisce di essere remunerato in base al parametro offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica, le cui modalità applicative e procedurali sono state definite dalla deliberazione 372/2022/R/gas. Con il medesimo meccanismo i FUI saranno altresì compensati della differenza tra quanto offerto in sede di gara e le condizioni economiche applicate ai clienti vulnerabili.

- 4.37 Rispetto alle predette modalità di remunerazione, sempre nell'ottica di dare attuazione alle richiamate disposizioni del decreto ministeriale del 22 giugno 2023 in tema di mitigazione dell'impatto di eventuali incrementi dei prezzi pagati dai clienti serviti dai FUI, di cui ai precedenti punti 4.31 e 4.35, si potrebbe altresì valutare l'applicazione di un tetto massimo alla remunerazione riconosciuta ai FUI nel corso del prossimo periodo di erogazione del servizio. In particolare, si potrebbe prevedere che l'ammontare riconosciuto non possa eccedere di più di due volte il livello del parametro β offerto dal primo aggiudicatario di ciascuna area in ordine di merito economico nelle procedure concorsuali per l'individuazione del FUI per l'anno termico 2019-2020, anno in cui il prezzo medio di aggiudicazione è stato il più alto finora registrato.
- 4.38 Inoltre, si potrebbe prevedere che il FUI che sia stato remunerato sulla base di un parametro diverso da quello offerto in sede di gara possa successivamente fare istanza al fine di ricevere l'eventuale differenziale con il parametro β effettivamente offerto in sede d'asta, documentando gli eventuali costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per servire tutti i clienti cui ha erogato il servizio.
- 4.39 Al fine di verificare che i costi sostenuti dal FUI siano effettivamente stati superiori alla remunerazione ricevuta partecipando al meccanismo di cui all'articolo 35 del TIVG, l'Autorità utilizzerebbe i dati messi a disposizione dai FUI ai sensi del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti relativamente al periodo di erogazione del servizio.
- 4.40 Nell'ambito di tale analisi verrebbero considerati, con modalità analoghe a quelle utilizzate per la determinazione della componente QVD del servizio di tutela gas, sia i costi relativi alla gestione dei clienti finali, sia l'equa remunerazione del capitale investito netto.
- 4.41 Qualora in esito alle predette analisi si evidenziasse un costo effettivamente superiore rispetto a quello riconosciuto all'esercente verrebbe riconosciuto tale maggiore costo, fino al massimo al valore β offerto in sede di gara.
- 4.42 In tal modo sarebbe garantito da un lato un contenimento dei costi per i clienti finali ed in generale per l'intero sistema gas, e dall'altro una corretta remunerazione degli esercenti, i quali riceverebbero subito, con le tempistiche previste dall'articolo 35 del TIVG una prima remunerazione e successivamente, l'eventuale integrazione di remunerazione, sulla base di dati certificati.
- 4.43 Per ultimo, sempre in tema di remunerazione degli esercenti i SUI, l'attuale regolazione prevede, tra l'altro, specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità altrimenti non recuperabili (di seguito: meccanismi di reintegrazione). In particolare, TIVG prevede:

- per il FUI, il Meccanismo di reintegrazione morosità FUI, limitato alla morosità dei clienti finali non disalimentabili in tale servizio (articolo 31quinquies);
- per il FD_D, il meccanismo di reintegrazione della morosità cui partecipa ciascun FD_D (articolo 37) per i clienti che beneficiano del servizio di *default* distribuzione.

4.44 Ai fini della copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di reintegrazione, il TIVG prevede un apposito corrispettivo, applicabile ai clienti che usufruiscono dei rispettivi servizi e che potrebbero essere oggetto dei suddetti meccanismi (clienti non disalimentabili serviti in FUI). Tali corrispettivi sono determinati sulla base dell'onere atteso nel lungo periodo derivante dall'inadempimento dei clienti cui è erogato il singolo servizio considerato, calcolato tenendo conto anche del potenziale mancato pagamento dei medesimi corrispettivi. In particolare, al comma 31bis.4, lettera f), il TIVG determina il valore del corrispettivo *INA_{UI}* da applicare ai clienti non disalimentabili serviti dai FUI; prevedendo, all'articolo 33, i casi in cui tale corrispettivo debba essere applicato anche per il FD_D.

4.45 Il corrispettivo è *INA_{UI}* fatturato ai clienti che beneficiano del servizio nel corso dell'anno termico e, al momento del calcolo dell'ammontare della morosità cui ha diritto il singolo esercente, viene sottratto dagli oneri della morosità ammessi al meccanismo di reintegrazione. Pertanto, transitando nelle casse dell'esercente per un tempo prolungato, svolge la duplice funzione di coprire parzialmente gli oneri della morosità reintegrati a carico del sistema e di ridurre gli oneri finanziari sostenuti per erogare il servizio e indirettamente i prezzi di relativi servizi.

4.46 L'attuale disciplina dei meccanismi di reintegrazione di FUI e FD_D prevede, per ciascun servizio:

- a. una sola sessione di reintegrazione all'anno, in cui l'esercente il servizio rendiconta a CSEA, con l'istanza di partecipazione ai meccanismi, gli oneri della morosità suscettibili di essere oggetto di reintegrazione e le altre informazioni rilevanti per la determinazione degli ammontari della morosità da riconoscere;
- b. che l'istanza di partecipazione suddetta:
 - costituisca autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - debba essere accompagnata da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC;

- c. che siano ammissibili al meccanismo di reintegrazione solo gli oneri della morosità afferenti a fatture emesse: da almeno 12 mesi, in modo di permettere all' esercente di avere la possibilità attuare tutte le azioni a tutela del credito previste dall'ordinamento prima di chiedere la reintegrazione del relativo credito;
 - d. coerentemente con la generale disciplina della reintegrazione oneri della morosità prevista in entrambi i settori, che l'ammontare di reintegrazione riconosciuto all' esercente in una determinata sessione di reintegrazione non influenzi il rapporto creditizio tra l' esercente e il cliente moroso. Pertanto, qualora successivamente alla sessione in cui un determinato credito è stato oggetto di reintegrazione da parte di CSEA, il cliente paghi detto credito all' esercente, anche parzialmente, questi è tenuto a restituire a CSEA gli importi incassati.
- 4.47 Inoltre, per il Servizio di *Default* su rete di trasporto la deliberazione 249/2012/R/gas, all'art. 10, definisce un analogo meccanismo di reintegrazione, il *Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento*. Tale meccanismo prevede:
- a. a differenza di quanto previsto dagli attuali meccanismi per il FUI e l'FD_D:
 - due sessioni di reintegrazione all'anno, una per ciascun semestre dell'anno termico di riferimento;
 - che l'istanza di partecipazione costituisca sempre autocertificazione, nei termini suddetti, ma che sia accompagnata dalla relazione della società di revisione legale solo nella seconda sessione delle due previste annualmente, con riferimento al totale degli oneri presentati per l'intero anno termico;
 - b. coerentemente con gli attuali meccanismi per il FUI e l'FD_D, che siano ammissibili al meccanismo di reintegrazione solo gli oneri della morosità afferenti a fatture emesse da almeno 12 mesi.
- 4.48 L'Autorità intende confermare l'impianto generale e procedurale dei meccanismi di reintegrazione per il FUI e l'FD_D, di cui agli articoli 31quinquies e 37 del TIVG, applicati per gli anni termici da ottobre 2021 a settembre 2023. Confermando anche il periodo di 12 mesi che deve decorrere prima che gli oneri della morosità siano ammessi ai meccanismi. Tuttavia, si intendono apportare modifiche puntuali all'attuale disciplina dei meccanismi di reintegrazione per il FUI e il FD_D, al fine di mitigare i costi di erogazione di detti servizi, gli ostacoli alla partecipazione alle procedure di assegnazione e creare le condizioni per una riduzione dei prezzi risultanti dalle stesse, anche a fronte dell'incertezza circa la futura evoluzione dei prezzi all'ingrosso del gas naturale sperimentata a partire dal luglio 2021. In tal senso per ridurre gli oneri finanziari da sostenere per erogare il servizio, l'Autorità intende:

- a. omogeneizzare il numero delle sessioni di reintegrazione previste per ciascun anno termico con quelle previste per il *Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento* per il Servizio di Default su rete di trasporto, passando pertanto da una annuale a due semestrali; in tal modo, infatti si riduce il periodo di scoperto tra la scadenza della fattura e la reintegrazione dei relativi oneri della morosità, che l'esercente deve sostenere finanziariamente;
- b. coerentemente prevedere che l'istanza di partecipazione sia accompagnata dalla relazione della società di revisione legale solo nella seconda sessione delle due previste annualmente; in tal modo si evita di duplicare i costi di certificazione dell'istanza;
- c. adeguare al rialzo il livello del corrispettivo *INAUI*, al fine di tenere conto dell'innalzamento del prezzo medio del gas naturale all'ingrosso, al pari delle ipotesi circa l'onere atteso nel lungo periodo derivante dall'inadempimento dei clienti cui è erogato il singolo servizio considerato.

4.49 Le soluzioni sopra delineate sono volte a limitare i prezzi che potrebbero risultare dalle procedure di assegnazione dei servizi, a fronte dell'incertezza circa il livello e la volatilità dei prezzi all'ingrosso del gas naturale che potrebbe permanere al momento della partecipazione a dette procedure. Di contro, tali interventi potrebbero comportare un aumento degli oneri della morosità oggetto dei meccanismi di reintegrazione dei corrispettivi a copertura dei relativi saldi.

Q11. Si condivide l'introduzione di una soglia massima alla remunerazione dei FUI, fermo restando l'eventuale recupero delle perdite subite con le modalità di cui ai punti da 4.39 a 4.42? Se no per quali motivi?

Q12. Si condivide l'orientamento di ridurre gli oneri finanziari da sostenere nell'erogazione del FUI e del FDD a partire da ottobre 2023, prevedendo due sessioni di reintegrazione semestrali e adeguando il valore del corrispettivo INAUI? Indicarne le motivazioni.

ALTRI ASPETTI

4.50 È orientamento dell'Autorità confermare gli ulteriori aspetti che regolano le procedure concorsuali e le modalità di erogazione dei SUI, tra cui, a titolo esemplificativo, le condizioni di ammissione alle procedure concorsuali e le condizioni contrattuali applicate ai clienti serviti nell'ambito dei SUI.

Q13. Si ritiene vi siano altri interventi necessari in relazione alle procedure concorsuali e alla regolazione relativa all'erogazione dei SUI?